

**CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE**

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla verifica tecnica di vulnerabilità sismica di scuole comunali ai sensi della OPCM 3362/2004 - comprese nel 2° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante

Il giorno \_\_\_\_\_, presso il Comune di Rapone (Pz) tra i signori :

**Geom. CAPOBIANCO Canio Roberto**, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rapone, da una parte, nominato con Decreto Sindacale n° 01 del 22/02/2011,- Codice Fiscale: 80002430769, il quale dichiara di costituirsi, di agire e di obbligarsi nell'interesse esclusivo del Comune di Rapone (PZ) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, in seguito per brevità indicato come "Amministrazione",

e

**il signor** \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_

In via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Titolo di Studio \_\_\_\_\_

Iscritto/a all'Ordine degli \_\_\_\_\_ della Prov. Di \_\_\_\_\_

Dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, n. iscrizione \_\_\_\_\_.

codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e mail \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

di seguito denominato "Tecnico incaricato", si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

1. Il tecnico incaricato si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Rapone, relativo alla verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi della OPCM 3362/2004, compresi nel 2° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante approvato dalla Giunta Regionale, dei seguenti edifici scolastici del Comune di Rapone:

<b>Lotto</b>	<b>Scuole</b>	<b>Volume</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>Importo lordo al netto del ribasso</b>
1	Scuola elementare di Via Manzoni	5663	€ 14.157,50	
2	Palestra Scuola di Via Manzoni	2520	€ 6.300,00	
3	Ex Asilo Infantile di Via Manzoni	1680	€ 4.200,00	

2. Le modalità di espletamento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi:

- alle norme tecniche di cui all'D.M. 14.01.2008 alla relativa circolare esplicativa n. 617/2009;
- all'O.P.C.M. 3362/2004 e ss.mm.ii.;
- alle Linee guida per la valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio regionale della Basilicata;
- al Disciplinare di Attuazione del Programma della Regione Basilicata.

Tutte le norme predette si intendono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, unitamente a tutte le altre norme applicabili, ancorché non citate nel presente disciplinare, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

**Art. 2 - Obblighi legali**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente

disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimo.

### **Art. 3 - Descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, come meglio descritte nelle **Linee guida per la valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio regionale della Basilicata**, consistono nella verifica tecnica, incluse le necessarie indagini sperimentali, degli edifici di cui innanzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a) dell'O.P.C.M. n.3362/04, delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 e della relativa circolare esplicativa n. 617/2009, nonché alla redazione delle relative Schede di sintesi della verifica sismica di "livello 1" o di "livello 2" per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Ordinanza n.3274/2003 - articolo 2, commi 3 e 4). Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001. Le prestazioni consistono in verifiche non convenzionali e definibili di tipo "speditivo". Le fasi da eseguire saranno, sostanzialmente, tre:

**I fase:** raccolta dati esistenti (individuazione dell'organismo strutturale e realizzazione di saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, secondo tipologie di prova e livello di dettaglio conformi alle già citate Linee Guida);

**II fase:** elaborazione dei dati raccolti (valutazione della vulnerabilità delle strutture: sulla scorta dei dati raccolti ed in base alle direttive dettate dalle Linee Guida per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica dovranno essere effettuate una serie di elaborazioni per indagare e quantificare il rischio sismico di ciascuna struttura);

**III fase:** sintetizzazione dei risultati (sintesi dei dati raccolti e dei risultati ottenuti in una sorta di Carta di Identità rappresentativa della consistenza e dello stato di ciascun corpo strutturale analizzato).

Le verifiche dovranno anche comprendere una relazione di sintesi contenente: le caratteristiche strutturali tipologiche dell'edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo; la procedura di calcolo utilizzata per la modellazione dei corpi strutturali; l'elenco delle prove distruttive e non distruttive effettuate, con i risultati ed il nome del laboratorio incaricato; le tavole contenenti la localizzazione delle prove inserite nell'elenco; l'interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento ed individuazione degli elementi più vulnerabili; gli indicatori del rischio di collasso (ocu) e del rischio di inagibilità (ae) così come definiti nell'allegato 2 lettera b) dell'O.P.C.M. 3362/04; la Scheda di sintesi della verifica sismica di "livello 1" o di "livello 2" per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico correttamente redatta (Ordinanza n.3274/2003 - articolo 2, commi 3 e 4).

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali dello studio, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Sono inoltre incluse nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:

- prelevamento di campioni e ripristino delle finiture;
- scrostatura degli intonaci e ripristino delle finiture;
- esecuzione delle prove di laboratorio;
- rilievi e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'incarico;

4. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

5. Sono escluse dall'incarico, e l'Amministrazione potrà affidarle a terzi ovvero al tecnico incaricato, nel rispetto delle vigenti normative, tutte le attività susseguenti il presente incarico, quali approfondimenti dello studio, progettazioni di eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico, etc..

#### **Art. 4 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate solo se indispensabili al prosieguo delle attività tecniche principali ed al loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n.77 del 1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna giustificazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

#### **Art. 5 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione all'edificio, la cui carenza non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

3. Il tecnico incaricato si impegna a:

- a) far eseguire a sue spese le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001;
- b) produrre quattro copie, sia cartacee sia su supporto informatico, di ciascun elaborato. Gli elaborati su supporto informatico dovranno essere forniti esclusivamente nei seguenti formati: .doc, .xls, pdf, jpg, dwg, privi di protezione. Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso qui stabilito. Il tecnico incaricato si impegna altresì a fornire un numero di copie della verifica e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi ;
- c) produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata ed aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento;
- d) produrre, per gli elaborati redatti a mezzo CAD, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG, privo di protezione.

4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

#### **Art. 6 - Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

2. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da

qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

#### **Art. 7 - Durata dell'incarico**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di affidamento dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni 30 (trenta) solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

#### **Art. 8 - Penali**

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta una penale pari all'uno per cento dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10 per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

2. Le penali non possono superare il 30% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

#### **Art. 9 - Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 10 - Determinazione dei compensi**

1. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, in complessivi euro \_\_\_\_\_ al netto del ribasso offerto pari al \_\_\_%, inclusivi di contributi previdenziali, di IVA, di spese (incluse quelle relative alle necessarie indagini sperimentali) e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento degli incarichi. Nessun altro compenso, tranne i casi di cui al precedente art.4, sarà riconosciuto da questa Amministrazione a qualunque titolo per le prestazioni professionali.

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi; essi sono stati determinati dal competente Dipartimento regionale sulla base delle indicazioni dell'O.P.C.M.n.3362/04 e tenendo in debito conto le attività di ricerca già espletate per gli edifici.

3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti sono comprensivi del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

#### **Art. 11 - Modalità di corresponsione dei compensi**

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti per l'85% dopo la consegna degli elaborati finali al Comune di Rapone (Pz), e comunque entro 30 giorni dal materiale accredito delle relative somme da parte della Regione Basilicata. Il restante 15% sarà corrisposto dopo l'approvazione dello studio da parte della Regione Basilicata, entro 30 giorni dal materiale accredito delle relative somme da parte della Regione Basilicata.

2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno dieci giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte dell'Amministrazione è subordinato alla presentazione della fattura.

#### **Art. 12 - Conferimenti verbali**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a cinque.

#### **Art. 13 - Definizione delle controversie**

1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne dovrà essere fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest'ultimo proporrà la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, chiedendo all'organo competente dell'Amministrazione Comunale, nei 30 giorni successivi, l'esecuzione degli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto o per la devoluzione della causa alla giurisdizione ordinaria. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi dell'Amministrazione e sia accolta dal tecnico incaricato, sarà redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del tecnico incaricato cesserà la materia del contendere. In caso contrario si adirà al foro competente.

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Potenza.

#### **Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.490 dell'8 agosto 1994, e del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, il tecnico incaricato dichiara che nei suoi confronti non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575.

#### **Art. 15 - Responsabilità verso terzi**

1. Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni eventualmente arrecati a persone e cose in conseguenza delle prestazioni di cui al presente contratto.

#### **Art. 16 - Spese di contratto**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. In tal caso le spese relative (inerenti e conseguenti a imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico della parte che ne ha interesse.

**Art. 17 - Disposizioni transitorie**

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; comunque fatta salva la riserva di cui al precedente articolo.

Per il Comune di Rapone

Il Responsabile del Settore

---

Il Tecnico Incaricato

---